

## **Regolamento per la disciplina dei compensi professionali degli avvocati dipendenti dell'Ente Parco dei Colli Euganei**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti dell'Ente Parco dei Colli Euganei, di seguito anche "avvocati", in attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014.

### **ART. 2 FONDO COMPENSI LEGALI**

1. Il fondo per i compensi degli avvocati dipendenti dell'Ente Parco dei Colli Euganei è alimentato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, dai compensi professionali provenienti dall'attività svolta dagli avvocati esercitanti l'attività professionale presso l'Ente medesimo.

2. Il fondo è alimentato:

a) dalle somme provenienti dal recupero delle spese legali liquidate in sentenza e poste a carico delle controparti nelle cause cui partecipa l'Ente Parco;

b) dai compensi professionali notulati dagli avvocati, in ogni caso di decisione favorevole all'Ente che si chiuda a spese compensate attraverso:

- provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che decidono nel merito la controversia, comunque denominati (come ad esempio sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) emessi a definizione di giudizi a cognizione piena, sommaria, o cautelare, da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;

- provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (come ad esempio i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità, o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere), anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio;

- atti di transazione e/o di conciliazione, assunti a definizione di giudizi pendenti, ai quali hanno partecipato gli avvocati e che siano stati ritenuti vantaggiosi dall'Amministrazione con specifico provvedimento.

3. Nel caso di controversie inerenti a identiche questioni giuridiche definite favorevolmente per l'Amministrazione, i compensi risultanti dalla notula interna successiva alla prima sono ridotti al 50%, a condizione che l'attività difensiva espletata in concreto possa essere considerata sostanzialmente ripetitiva della prima.

4. Alla conclusione delle cause definite con esito favorevole, l'avvocato che ha eseguito la prestazione professionale cura la predisposizione della notula e la sottoscrive. La redazione della notula avviene secondo il valore della causa come definito dal codice di procedura civile e ai minimi dei tabellari contenuti nei tariffari professionali vigenti al tempo della definizione del giudizio. Il Direttore dell'Ente Parco ne attesta la regolarità e la conformità ai tariffari professionali.

5. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti non concorrono alla determinazione del fondo le eventuali attività e le spese, giudiziali o stragiudiziali, finalizzate al loro recupero.

6. Non concorrono alla formazione del fondo i provvedimenti giurisdizionali e/o gli atti di conciliazione e/o transazione che conseguono a provvedimenti di autotutela, ovvero a provvedimenti emessi tardivamente nel caso di controversie avverso il silenzio dell'Amministrazione.

7. Il riconoscimento delle spese generali dovuto dalla parte soccombente, quantificato forfetariamente in base ai parametri ministeriali, spetta all'Amministrazione e non concorre ad alimentare il fondo.

8. Il fondo è composto da somme lorde e le quote di partecipazione al medesimo devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro ed al netto dell'IRAP.

### **ART. 3**

#### **CRITERI DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

1. I compensi provenienti da sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti viene corrisposto fino al raggiungimento dei tetti individuali fissati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. I compensi sono attribuiti in base alla valutazione del Direttore dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014 e secondo i seguenti criteri, compatibili con il sistema di valutazione interno dell'Amministrazione, oggettivamente misurabili e predeterminati:

a) qualora una pronuncia giudiziale o un lodo definitivi accertino una mancanza di puntualità negli adempimenti processuali o altro inadempimento rilevante nel giudizio da parte dell'avvocato, dalla quota di fondo per compensi recuperati spettanti all'avvocato stesso verrà sottratto un importo pari alle spese di lite cui verrà condannata l'amministrazione o, in caso di compensazione, un importo pari alla notula redatta con i criteri di cui all'art. 2. Comunque per ogni singola mancanza non potrà essere effettuata una decurtazione maggiore del 10% della quota di fondo di cui sopra;

b) a seguito di sanzione da parte del Consiglio dell'Ordine per violazioni deontologiche nell'ambito della propria attività verrà sottratto un importo pari al 10% della quota di fondo per compensi recuperati spettante all'avvocato. Tale riduzione si applica per ogni sanzione.

3. Le eventuali somme non distribuite in seguito alle riduzioni di cui al precedente comma costituiscono economia di bilancio.

4. Partecipano alla distribuzione delle somme di cui al presente articolo esclusivamente gli avvocati assegnati all'Ufficio Legale dell'Ente.

5. Il limite di cui al successivo art. 4, comma 3, non si applica alle spese recuperate e disciplinate dal presente articolo.

### **ART. 4**

#### **CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE**

1. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, agli avvocati sono corrisposti compensi professionali in base alle norme legislative regolamentari e contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

2. I compensi sono comunque corrisposti fino al raggiungimento dei tetti individuali fissati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 e del presente regolamento. Eventuali economie conseguenti al superamento dei limiti di cui al presente articolo costituiscono economie di bilancio.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, l'importo massimo complessivamente erogabile per le spese compensate non può superare la media di quanto stanziato nel quinquennio 2011-2015.

4. Eventuali risparmi, dovuti al raggiungimento dei citati tetti individuali, potranno essere utilizzati nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti.

### **ART. 5**

#### **NATURA DEGLI EMOLUMENTI E RIDUZIONI**

1. Le quote individuali di partecipazione al Fondo costituiscono ad ogni effetto emolumento di natura variabile, da assoggettare da parte del datore di lavoro alle contribuzioni previste dalla normativa vigente.

2. Il congedo parentale comporta la riduzione della quota individuale di partecipazione al fondo, in misura corrispondente alla percentuale di riduzione del trattamento economico percepito. L'astensione per altri motivi dal servizio, prevista dalla normativa vigente, esclude la partecipazione al fondo, in proporzione alla

durata dell'astensione. L'assenza per malattia che superi i trenta giorni per anno anche non continuativi, comporta la riduzione della quota individuale di partecipazione al fondo, in proporzione alla durata dell'assenza. Le eventuali somme, derivanti dalle riduzioni suddette, sono rese disponibili sul fondo.

3. Per i destinatari del fondo compensi legali, l'ammontare del compenso individuale erogato a titolo di compenso di produttività o della retribuzione di risultato viene riassorbito, sino a concorrenza della quota media del compenso di produttività per categoria o della retribuzione di risultato, riferiti al medesimo periodo annuale.

4. Le somme derivanti dalle riduzioni di cui al comma 3 saranno ripartite proporzionalmente tra tutti gli altri dipendenti dell'Ente con riferimento alla quota base per categoria contrattuale di inquadramento e liquidate di norma in occasione del pagamento del saldo di produttività individuale.

#### **ART. 6**

#### **TETTI MASSIMI INDIVIDUALI DI CORRESPONSIONE DEL FONDO**

1. I compensi del fondo sono liquidabili secondo l'importo assoluto individuale annuo non superiore:

a) al tetto di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e s.m.i.;

b) al tetto di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e s.m.i., pari al trattamento economico (fondamentale e accessorio) ordinariamente spettante al singolo avvocato;

c) al limite assoluto individuale annuo determinato in misura non superiore a € 20.000,00.

2. È fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle attività extraimpiego e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente.

#### **ART. 7**

#### **DISPOSIZIONI CONTABILI**

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono acquisite in una specifica articolazione di bilancio-parte entrata ai fini dell'approvazione e della gestione e sono ripartite solo a seguito dell'effettivo recupero.

2. Il fondo, da stanziare in una specifica articolazione di bilancio-parte spesa ai fini dell'approvazione e della gestione, è determinato in ogni esercizio finanziario tenendo conto, oltre che dei limiti normativi tempo per tempo vigenti, delle somme recuperate e delle notule predisposte dagli avvocati nell'anno precedente.

3. il Direttore determina con proprio atto, attestando il rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigente, l'impegno e la liquidazione delle somme di cui al presente regolamento.

4. L'atto di liquidazione è trasmesso con cadenza annuale, all'Ufficio Risorse Umane che provvede al suo pagamento, di norma, in occasione del pagamento del saldo di produttività.